

Prot. N. ACIU.2015.142

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 20 marzo 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Sommario

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2. ANAGRAFE DELLE AZIENDE	5
3. DOMANDA PRECOMPILATA	5
4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE	6
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
6. EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO	7
7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
7.1. MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	8
7.2. COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 809/2014	8
7.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	9
7.4. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)	9
7.5. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 (CESSIONE DI AZIENDE) ..	12
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE	12
8.1. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDA UNICA INIZIALE	13
8.2. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	13
8.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	14
9. REGIMI DI SOSTEGNO	14
10. REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, PREVISTO DAL TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013	16
10.1. DOMANDA DI PRIMA ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO - REG. (UE) N. 809/2014	16
10.2. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA RISERVA NAZIONALE	16
10.3. PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) N. 1307/2013): ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. (UE) N. 639/2014	17
10.4. PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) N. 1307/2013): RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ASSEGNATI	18

11. PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013	20
12. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013	21
13. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	23
14. RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO	23
15. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	31
15.1. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA UNICA	31
15.2. DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA AGRICOLA	31
15.3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO	31
15.4. CONDIZIONALITÀ	32
16. REQUISITI PER IL PAGAMENTO	33
16.1. LIMITI MINIMI	33
16.2. RIDUZIONE DEI PAGAMENTI	33
16.3. CERTIFICATO ANTIMAFIA	33
16.4. MODALITÀ DI PAGAMENTO	34
16.5. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	35

OGGETTO: RIFORMA PAC – REG. UE N. 1307/0213 E DM 18 NOVEMBRE 2014- LIVELLO MINIMO DI INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA DOMANDA UNICA PER LA CAMPAGNA 2015.

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune. In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*” stabilisce, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, “*Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*”, consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Le disposizioni relative alla predisposizione del Piano colturale aziendale sono riportate nella relativa circolare AGEA.

Al fine di ridurre gli errori di compilazione, la domanda potrà essere fornita dagli Organismi pagatori pre-compilata, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

2. ANAGRAFE DELLE AZIENDE

L'articolo 2, comma 1 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 stabilisce che l'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 503/1999, sia integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite. All'articolo 6 il medesimo decreto stabilisce che l'Anagrafe rende disponibili agli Organismi pagatori, tramite il SIAN, oltre i servizi di cui all'articolo 4 del DPR n. 503/1999, i servizi finalizzati alla precompilazione della domanda.

3. DOMANDA PRECOMPILATA

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità

all'aiuto; la domanda, in particolare, contiene le informazioni previste dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 839/2014:

1. l'identità del beneficiario;
2. i dettagli dei regimi di pagamento diretto cui si riferisce;
3. l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;
4. gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari arrotondata alla seconda cifra decimale, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;
5. ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime richiesto;
6. una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione;
7. l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
- c) correggere la domanda precompilata.

Qualora la domanda precompilata sia confermata, anche mediante un terzo delegato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, non si effettua il controllo sui dati e le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore di cui all'articolo 3 del DM stesso. Resta fermo, tuttavia, il controllo nei confronti del beneficiario della sussistenza delle condizioni soggettive che costituiscono condizioni di ammissibilità alle domande presentate.

4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda unica di pagamento 2015 deve essere presentata all'Organismo pagatore di competenza dall'azienda agricola, persona fisica e giuridica.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi idonei a dichiarare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda, nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), può essere sottoscritta dal beneficiario con l'utilizzo di un codice PIN o con altra firma elettronica a norma rilasciati all'agricoltore, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

6. EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su cui si fonda la richiesta in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

Le aziende agricole presentano le domande uniche di pagamento 2015 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella relativa circolare AGEA.

7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*
nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dall'articolo menzionato, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014'*
nel caso in cui si voglia comunicare una variazione/ correzione. Occorre indicare il numero della domanda che si intende modificare/ correggere.
4. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'*
nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte. Occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
5. *'Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014'*

nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. Occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

6. *'Comunicazione ai sensi art. 8 del Reg. UE 640/2014'*

nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. Occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

AI sensi dell'articolo art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 «Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze».

A tale scopo, l'Organismo pagatore competente provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non potranno essere autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potrà essere presa in considerazione una eventuale *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'*.

7.1. MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, allo scopo di:

- aggiungere singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare l'uso o il regime di pagamento in relazione a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.2. COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una *comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014*, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'art. 3, par. 4 del Reg. (CE) n. 65/2011 prevede che le domande di aiuto, possano essere modificate in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione, qualora da parte dell'Organismo pagatore venissero riconosciuti casi di "errori palesi".

I cosiddetti *errori palesi* sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di *errori palesi*, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette l'efficacia della domanda per la correzione degli errori palesi.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014

È possibile presentare una **comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**, a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- Riduzione, in tutto o in parte, della richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto;
- riduzione di superficie utilizzata per singoli appezzamenti.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.4. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

L'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che: «Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo».

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 4, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <i>nel caso di coeredi:</i> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure: - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.	copia della domanda di aiuto di riferimento
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
liquidatore giudiziario per società agricole		
c) calamità naturale	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento
d) Epizoozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
f) Furto di animali (ovini)	<p>1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti</p> <p>2. denuncia dell'evento all'autorità competente</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo pagatore competente ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

7.5. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 (CESSIONE DI AZIENDE)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
g) Cessione di azienda	<ol style="list-style-type: none">1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali.2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:<ul style="list-style-type: none">- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a- documento di identità in corso di validità.In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.	copia della domanda di aiuto di riferimento

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto Mipaaf del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente previste per la campagna 2015 sono:

a) domande iniziali: **15 maggio 2015**.

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **1 giugno 2015**;

- c) Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente.**
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2016.**

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2016.**

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

8.1. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDA UNICA INIZIALE

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2015.** In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **9 giugno 2015** sono **irricevibili.**

Il suddetto art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **9 giugno 2015** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.**

8.2. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2015, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2015**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili.**

8.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

9. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2015 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ◆ Richiesta di prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
 - ◆ Assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 (clausola dei contratti privati di vendita e di affitto, rispettivamente);
 - ◆ Accesso alla riserva nazionale;
 - ◆ Richiesta di attivazione dei diritti assegnati.
- **Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ◆ diversificare le colture,
 - ◆ mantenere il prato permanente esistente;
 - ◆ avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.
- **Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013**
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**
 - Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1);
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4);
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7).
 - Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3).
 - Bovini macellati
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);

- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5).
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6).
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
 - Settore riso (art. 24);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
 - Settore pomodoro da industria (art. 26);
 - Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1);
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6).
- Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009:
- **AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture (art. 10): SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio**

L'art. 20, par. 1, comma 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».

10. REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, PREVISTO DAL TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013

10.1. DOMANDA DI PRIMA ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO - REG. (UE) N. 809/2014

Sulla base di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, il DM 18 novembre 2014 ha stabilito, all'articolo 7, comma 1, che la domanda di prima assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base; a norma dell'art. 24, del Reg. (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro il 15 maggio 2015.

Possono presentare domanda per la prima assegnazione dei titoli gli aventi diritto individuati a seguito della ricognizione preventiva, eseguita secondo le modalità previste dalla relativa circolare AGEA.

10.2. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve manifestare tale volontà nel modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'Organismo pagatore le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto Mipaaf del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nel DM 20 marzo 2015, n.1922. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 3, comma 5, del DM 20 marzo 2015, n.1922, stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2015, nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

10.3. PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) N. 1307/2013): ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. (UE) N. 639/2014

L'articolo 20 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, trasferire insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente, che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

L'articolo 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, dare in affitto insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

Secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Reg. (UE) n. 641/2014, la domanda deve riportare le informazioni seguenti:

- 1) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e copia del contratto stesso;

- 2) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
- 3) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento.

Il valore individuale del pagato 2014 del cedente che può essere trasferito deve essere "proporzionale" all'oggetto del trasferimento, cioè al numero di ettari ammissibili all'aiuto trasferiti.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, che integra l'art. 9 del DM 18 novembre 2014, in caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.

Quanto sopra si applica anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.

Sia il cedente sia il cessionario devono essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2009, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e dell'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420. La Commissione europea, in risposta a quesiti formulati dagli Stati Membri, ha chiarito che il Reg. (UE) n. 1307/2013 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e di conseguenza le norme relative all'agricoltore in attività devono essere rispettate a partire da quella data. Pertanto, qualora il trasferimento dell'azienda abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2014, affinché la clausola contrattuale produca effetti ai sensi degli artt. 20 o 21, del Reg. (UE) n. 639/2014, sia il cedente sia il cessionario, a far data dal 1° gennaio 2015, devono possedere il requisito di agricoltore in attività. Qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto titolare del valore individuale del pagato 2014 che ha presentato la domanda unica di pagamento (ad esempio, soci dell'azienda proprietari delle superfici concesse in godimento alla società intestataria di titoli o padre proprietario delle superfici concesse in affitto/comodato al figlio intestatario dei titoli), si precisa che le movimentazioni sono ammissibili solo nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- contratto redatto esclusivamente in forma scritta contenente il consenso di tutti i contraenti;
- in caso di persone fisiche, parentela entro il terzo grado dei cedenti;
- in caso di persone giuridiche, conferimento delle superfici da parte dei soci persone fisiche.

10.4. PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) N. 1307/2013): RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ASSEGNATI

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori che lo richiedono nella domanda unica. I diritti all'aiuto, attivati con una superficie ammissibile corrispondente, conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per "ettaro ammissibile" si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività

non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7, comma 4, del DM 18 novembre 2015, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:
 - a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
 - b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
 - c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati, fatte salve:

per la coltivazione della canapa ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7, Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito www.agea.gov.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all'OP** entro il 30 giugno 2015.

II. PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato,

per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

12. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013

E' concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende

A) una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base

e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica

oppure

B) Una persona giuridica:

a) il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al punto A)

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al punto B), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Ditta individuali:

a. la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.

2. Persone giuridiche:

a. la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Di seguito si riportano i requisiti per tipologia societaria.

1. SOCIETA' DI CAPITALI

A SRL,SPA ecc.

- a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;
- b. esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:
 - i. Presidente del CdA;
 - ii. Rappresentante legale;
 - iii. Amministratore Unico.

B SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)

- a. è necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di “giovane agricoltore” sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.

2. SOCIETA' DI PERSONE

A Società semplice (S.S.)

- a. Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di “giovane agricoltore”, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute;

B (S.A.S.)

- a. Si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. il socio accomandatario risponde al requisito individuale di “giovane agricoltore”;
 - ii. il socio accomandante in possesso del requisito individuale di “giovane agricoltore” possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

L'articolo 17 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.

13. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it, contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

14. RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	100	articolo 32, lett. a) 1307/2013	003	SEMINATIVO	101	seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI	tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
						102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
				004	coltura permanente	103	coltura permanente tranne cedui	tutte le colture permanenti tranne i boschi cedui
						130	cedui - TUTTI	boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 e DM modificativo

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
						120	cedui - di cui EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015
						121	cedui - di cui non EFA	cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015
						104	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
				005	prato permanente	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
						106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
						146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
						149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
						150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
								almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
						107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		200	articolo 32, lett. b) 1307/2013	006	PSR	108	psr attivi, tranne rimboschimento	tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili
						109	psr attivi: rimboschimento	Superfici rimboschite con PSR attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE		007				110	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146]	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
						147	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 107]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili	
						151	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)[complementare al 149]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi	
						152	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 150]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)	
						111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM 26/02/2015, n. 1420) che eccedono il 5%	
						112	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale	
						037			
008	Aiuto per l'inverdimento	201	Condizioni di esenzione volontaria		115	coltivazioni biologiche	tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche		
			202	Are e di interesse ecologico - EFA	Condizioni di esenzione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112	
		117				terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 114		
		118				colture di leguminose	Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae + erbai e prati di leguminose (avvicendati e non)		
		119				colture sommerse	riso		
		105				prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107		

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
				106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
				146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
				150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
				Applicazione	102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					120	cedui - EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo
					111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					113	Altre superfici EFA: Rimboschimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	superfici di cui ai codici intervento 111 e 112
					114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
					109	Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013	Superfici rimboschite con PSR attivo
		203	PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS, SIC O ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE COMPETENTI;	153- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS, SIC O ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE COMPETENTI;	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
				134- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI	106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
							l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
					149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
					107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		204	DIVERSIFICAZIONE	Condizioni di esenzione	119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
					146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
					149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
					107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			Condizioni di esenzione e applicazione		116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
009	ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 18/11/2014	art. 23(1) DM 18/11/2014, n. 6513	122	SOIA	
		art. 23(9) DM 18/11/2014, n. 6513	123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE	
		art. 23(5) DM 18/11/2014, n. 6513	124	FRUMENTO DURO	
		art. 23(13) DM 18/11/2014, n. 6513	125	LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI	
		art. 24 DM 18/11/2014, n. 6513	126	RISO	
		art. 25 DM 18/11/2014, n. 6513	127	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	
		art. 26 DM 18/11/2014, n. 6513	128	POMODORO DA TRASFORMAZIONE	
		art. 27(1) DM 18/11/2014, n. 6513	129	OLIVETI	

15. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

15.1. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica 2015 contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare.

15.2. DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA AGRICOLA

L'articolo 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2015, n. 1420, stabilisce che ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

15.3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

15.4. CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 23/01/2015 n. 180. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013 “*Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali*”. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA.

Le aziende ricadenti nel regime dei “piccoli produttori” restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

16. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

16.1. LIMITI MINIMI

In applicazione dell'articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

16.2. RIDUZIONE DEI PAGAMENTI

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

16.3. CERTIFICATO ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato deve compilare il

modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore competente secondo le modalità da questo indicate.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non potrà essere attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

16.4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

«I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.»

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16.5. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n.1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli